Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 114° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 11 maggio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 121 DELL'11 MAGGIO 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1970-1980 Fondo speciale per la ricerca applicata (amministrati dalla Direzione generale del Tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TERZA estrazione eseguita il 5 aprile 1973; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4540)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5 % - 1965-1976 per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale (amministrati dalla Direzione generale del Tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SETTIMA estrazione eseguita il 16 aprile 1973; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(5104)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 aprile 1973, n. **176**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — RUMOR — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

ALLEGATO

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Considerate le strette reciproche relazioni tra i due Stati;

Desiderosi di facilitare l'uso degli atti rilasciati nei rispettivi Stati;

Hanno deciso di concludere una Convenzione a tal fine ed hanno nominato loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

il Signor

Prof. dott. Adolfo MARESCA, Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario, Capo del Contenzioso Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

i Signori

Rolf LAHR, Ambasciatore in Roma, e

Dott. Erwin SAAGE, Direttore Ministeriale al Ministero Federale di Giustizia.

I Plenipotenziari, dopo essersi comunicati i rispettivi Pieni Poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1.

1. Gli atti e documenti pubblici rilasciati in uno degli Stati contraenti e muniti del sigillo o timbro ufficiale possono essere usati nell'altro Stato contraente senza necessità di alcuna legalizzazione diplomatica, consolare od interna o di altra formalità equivalente.

2. Atti e documenti pubblici, ai sensi del primo comma, sono considerati soltanto:

1) Gli atti e documenti di un'autorità giudiziaria, compresi quelli rilasciati da un cancelliere ed anche da un Rechtspfleger;

2) Gli atti e documenti di un'autorità amministrativa;

3) Gli atti e documenti rilasciati da enti pubblici, se tali atti, secondo l'ordinamento giuridico nazionale, sono considerati pubblici;

4) Gli atti e documenti notarili;

5) Gli atti di un ufficiale giudiziario;

6) Gli atti di protesto di cambiali o di assegni anche se formati da un segretario comunale italiano o da un ufficiale postale tedesco, o da altra persona competente secondo l'ordinamento giuridico nazionale.

3. Le disposizioni del comma 1° si applicano anche agli atti o documenti rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche e dagli Uffici consolari di uno degli Stati contraenti, indipendentemente dal fatto che la Rappresentanza diplomatica o l'Ufficio consolare abbia la sua sede nell'altro Stato contraente o in un terzo Stato.

4. Tra le autorità giudiziarie ed amministrative enumerate nel 2° comma è compreso il Pubblico Ministero di entrambi gli Stati contraenti ed il Rappresentante tedesco dell'interesse pubblico (Vertreter des öffentlichen Interesses).

Articolo 2.

Gli atti e documenti, diversi da quelli previsti nell'articolo 1, 2° comma, che siano da considerare come pubblici secondo l'ordinamento giuridico nazionale, possono essere usati nell'altro Stato contraente senza legalizzazione diplomatica o consolare, se legalizzati dalla competente autorità, designata ai sensi dell'articolo 5, dello Stato contraente dal quale l'atto o documento proviene.

Articolo 3.

L'autenticazione apposta su una scrittura privata da un'autorità giudiziaria od amministrativa o da un notaio di uno degli Stati contraenti, non ha bisogno di alcuna legalizzazione diplomatica, consolare od interna, o di altre formalità equivalenti nel caso in cui l'atto debba essere usato nell'altro Stato contraente.

Articolo 4.

1. Se un atto od un documento pubblico, che sia rilasciato in uno degli Stati contraenti, o da una loro Rappresentanza diplomatica od Ufficio consolare, ed al quale si applichino le esenzioni previste negli articoli 1 e 2, viene esibito ad un'autorità giudiziaria od amministrativa dell'altro Stato contraente, l'autorità giudiziaria od amministrativa, in caso di gravi e fondati dubbi circa l'autenticità dell'atto o documento, può richiedere informazioni direttamente all'autorità competente, designata ai sensi dell'articolo 5, dello Stato dal quale l'atto o documento proviene; analogo potere compete in ordine all'autenticazione prevista dall'articolo 3.

2. La domanda di informazioni ed i suoi allegati devono essere redatti nella lingua dell'autorità richiesta o accompagnati da una traduzione in questa lingua. L'autorità richiesta spedisce le informazioni direttamente all'autorità giudiziaria o amministrativa richiedente. Per tali informazioni non saranno dovute tasse o spese.

Articolo 5.

1. Ciascuno degli Stati contraenti designerà:

1) le autorità competenti per la legalizzazione interna prevista dall'articolo 2;

2) le autorità competenti a fornire le informazioni previste dall'articolo 4, comma 1°.

2. Gli Stati contraenti si notificheranno l'un l'altro tali designazioni al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, e si comunicheranno le eventuali modifiche.

Articolo 6.

1. Sono fatte salve le disposizioni di altri accordi bilaterali in ordine alla legalizzazione di atti in materia particolare.

2. Sono fatte salve altresì le disposizioni degli accordi multilaterali che prevedano facilitazioni maggiori di quelle stabilite dalla presente Convenzione. Negli altri casi le disposizioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli accordi multilaterali, a meno che gli accordi stessi escludano la facoltà di deroga.

Articolo 7.

La presente Convenzione si applica anche nel Land di Berlino se il Governo della Repubblica Federale di Germania non avrà fatto al riguardo una comunicazione contraria al Governo della Repubblica italiana entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione.

Articolo 8.

1. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo nel più breve tempo possibile a Bonn.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo l'avvenuto scambio degli strumenti di ratifica.

3. Ognuno degli Stati contraenti può in ogni momento denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta all'altro Stato contraente. La denuncia entrerà in vigore sei mesi dopo la notifica.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari hanno apposto alla presente Convenzione la loro firma ed il sigillo.

FATTO in Roma il 7 giugno 1969 in quattro esemplari, di cui due nella lingua italiana e due nella lingua tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Federale di Germania
Rolf LAHR - Erwin SAAGE

Per la Repubblica italiana
Adolfo MARESCA

Vertrag zwischen der italienischen Republik und der Bundesrepublik deutchland über den verzicht auf die legalisation von urkunden.

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK
UND
DER PRÄSIDENT
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Mit rücksicht auf die engen wechselseitigen Beziehungen,

In dem Wunsche, den Gebrauch der in dem einen Staat errichteten Urkunden in dem anderen Staat zu erleichtern,

Sind übereingekommen, zu diesem Zweck einen Vertrag zu schliessen, und haben zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK

Herrn Professor Dr. Adolfo MARESCA, Ausserordentlichen Gesandten und Bevollmächtigten Minister, Leiter der Völkerrechtsabteilung im Aussenministerium,

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

die Herren

Rolf LAHR, Botschafter in Rom, und

Dr. Erwin SAAGE, Ministerialdirektor im Bundesministerium der Justiz.

Die Bevollmächtigten haben nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten nachstehende Bestimmungen vereinbart:

Artikel 1.

1. Öffentliche Urkunden, die in einem Vertragsstaat errichtet und mit amtlichem Siegel oder Stempel versehen sind, bedürfen zum Gebrauch in dem anderen

Vertragsstaat keiner Legalisation, Beglaubigung oder anderen Förmlichkeit, die der Legalisation oder Beglaubigung entspricht.

2. Als öffentliche Urkunden im Sinne des Absatzes 1 sind nur anzusehen:

1) Urkunden eines Gerichtes enschliesslich solcher Urkunden, die von einem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder von einem Rechtspfleger errichtet worden sind;

2) Urkunden einer Verwaltungsbehörde;

3) Urkunden, die von einer nach innerstaatlichen Recht zur Errichtung öffentlicher Urkunden befugten juristischen Person des offentlichen Rechts errichtet worden sind;

4) Urkunden eines Notars;

5) Urkunden eines Gerichtsvollziehers;

6) Scheck-oder Wechselproteste, auch wenn sie von einem italienischen Gemeindebeamten oder von einem deutschen Postbeamten oder von einer anderen Person, die nach innerstaatlichem Recht für die Aufnahme von Protesten zuständig ist, aufgenommen worden sind.

3. Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten auch für Urkunden, die von einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung eines Vertragsstaates errichtet worden sind, ohne Rücksicht darauf, ob die diplomatische oder konsularische Vertretung ihren Sitz in dem anderen Vertragsstaat oder in einem dritten Staat hat.

4. Zu den in Absatz 2 aufgeführten Gerichten und Verwaltungsbehörden gehoren auch die Staatsanwaltschaften der beiden Vertragsstaaten sowie die deutschen Vertreter des öffentlichen Interesses.

Artikel 2.

Andere als die in Artikel 1 Abs. 2 genannten Urkunden, die nach dem Recht eines Vertragsstaates als offentliche Urkunden anzusehen sind, bedürfen zum Gebrauch in dem anderen Vertragsstaat keiner Legalisation, wenn sie von der nach Artikel 5 bestimmten zuständigen Behörde des Vertragsstaates, in dem die Urkunde errichtet worden ist, beglaubigt sind.

Artikel 3.

Der Beglaubigungsvermerk, der einer privaten Urkunde von einem Gericht, einem Notar oder einer Verwaltungsbehörde des einen Vertragsstaates beigefügt ist, bedarf, wenn von der Urkunde in dem anderen Vertragsstaat Gebrauch gemacht werden soll, keiner Legalisation, Beglaubigung oder anderen Förmlichkeit, die der Legalisation oder Beglaubigung entspricht.

Artikel 4.

1. Wird von einer öffentlichen Urkunde, die in einem Vertragsstaat oder von einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung eines Vertragsstaates errichtet worden ist und für welche die Erleichterungen der Artikel 1 und 2 gelten, vor einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde des anderen Vertragsstaates Gebrauch gemacht, so kann das Gericht oder die Verwaltungsbehörde die nach Artikel 5 bestimmte zuständige Behörde des Vertragsstaates, in dem die Urkunde errichtet worden ist, unmittelbar um eine Auskunft uber die Echtheit der Urkunde ersuchen, wenn ernstliche, begründete Zweifel an der Echtheit dieser Urkunde bestehen; das gleiche gilt für den in Artikel 3 erwahnten Beglaubigungsvermerk.

2. Das Ersuchen um Auskunft und seine Anlagen müssen in der Sprache der ersuchten Behörde abgefasst oder von einer Übersetzung in die Sprache der ersuchten Behörde begleitet sein. Die ersuchte Behörde leitet die Auskunft dem ersuchenden Gericht oder der ersuchenden Verwaltungsbehörde unmittelbar zu. Für die Auskunft werden Gebühren oder Auslagen nicht erhoben.

Artikel 5.

1. Jeder Vertragsstaat bestimmt:

1) die Behörden, die für die Beglaubigung nach Artikel 2 zuständig sind,

2) die Behörden, die zuständig sind, die Auskunft nach Artikel 4 Abs. 1 zu erteilen.

2. Die Vertragsstaaten notifizieren sich einander diese Bestimmung bei dem Austausch der Ratifikationsurkunden und unterrichten sich gegebenenfalls uber Änderungen, die in der Bestimmung eintreten.

Artikel 6.

1. Dieser Vertrag berührt nicht die Vorschriften anderer zweiseitiger Übereinkünfte, die für besondere Sachgebiete die Legalisation oder die Beglaubigung von Urkunden regeln.

2. Es bleiben ferner unberührt die Vorschriften mehrseitiger Übereinkommen, die über diesen Vertrag hinausgehende Erleichterungen bei der Legalisation oder Beglaubigung vorsehen. Im übrigen gehen die Bestimmungen dieses Vertrages den Vorschriften mehrseitiger Übereinkommen vor, es sei denn, dass diese Übereinkommen abweichende Vereinbarungen nicht zulassen.

Artikel 7.

Dieser Vertrag gilt auch für das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der Regierung der Italienischen Republik innerhalb von drei Monaten nach dem Inkrafttreten des Vertrages eine gegenteilige Erklärung abgibt.

Artikel 8.

1. Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden sollen so bald wie möglich in Bonn ausgetauscht werden.

2. Dieser Vertrag tritt drei Monate nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft.

3. Jeder Vertragsstaat kann diesen Vertrag jederzeit schriftlich kündigen. Die Kündigung wird sechs Monate nach ihrer Notifizierung wirksam.

Zu urkund dessen haben die Bevollmächtigten diesen Vertrag unterschrieben und mit Siegeln versehen.

Geschehen zu Rom am 7. Juni 1969 in vier Urschriften, davon je zwei in italienischer und in deutscher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist.

Für die Italienische Republik
Adolfo Maresca

Für die Bundesrepublik Deutschland
Rolf Lahr - Erwin Saage

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
Medici

LEGGE 16 aprile 1973, n. **177**.

Elevazione del contributo annuo in favore dell'Istituto nazionale di economia agraria (I.N.E.A.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria, stabilito dalla legge 8 novembre 1963, n. 1530, in lire 150 milioni, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1972, a lire 300 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 150 milioni annui derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per ognuno degli anni finanziari 1972 e 1973 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — NATALI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973, n. **178**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di « Sociologia della letteratura ».

Art. 10. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di « Sociologia della letteratura ».

Art. 11. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « Sociologia della letteratura ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 11. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973, n. **179**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25. — All'elenco degli insegnamenti comuni dei corsi di laurea in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche sono aggiunti i seguenti:

Tecnica industriale e commerciale (corso progredito);
Economia politica (corso progredito);
Politica economica (corso progredito);
Scienza delle finanze (corso progredito);

Nello stesso articolo gli insegnamenti di tecnica di borsa e di economia e tecnica delle imprese di assicurazione da semestrali diventano annuali.

Art. 40. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche sono aggiunti i seguenti:

Lingua inglese;
Lingua francese;
Lingua tedesca;
Lingua russa;
Statistica (corso progredito);
Statistica matematica;
Economia politica I (corso progredito);
Economia politica II (corso progredito).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 10. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1973, n. 180.

Soppressione del consolato di 2ª categoria in Lidingo (Svezia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Il consolato di 2ª categoria in Lidingo (Svezia) è soppresso.

Il presente decreto ha decorrenza dal 31 marzo 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1973

LEONE

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 20. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1973.

Nomina a membro effettivo della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione Marche.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la lettera prot. n. 2/12/UP del 5 marzo 1973, con la quale il sig. Dino Tiberi, Presidente della giunta regionale delle Marche, comunica la propria designazione a rappresentante di detta Regione nella commissione consultiva interregionale quale membro effettivo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale il prof. Giuseppe Serrini precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 13 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1971, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 217, con il sig. Dino Tiberi;

Decreta:

Il sig. Dino Tiberi è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Marche, in sostituzione del prof. Giuseppe Serrini.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1973

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1973
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 3

(6812)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1973.

Nomina di un componente del comitato previsto dall'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e le modifiche e le integrazioni al predetto testo unico;

Visto il proprio decreto 9 febbraio 1972 con il quale si è proceduto alla costituzione del comitato previsto dal citato art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, incaricato di formulare proposte ed esprimere pareri su tutte le questioni che il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai sensi della ripetuta legge n. 853, del 1971, deve sottoporre al C.I.P.E.;

Considerato che, a seguito delle dimissioni da Presidente della giunta della regione Marche del prof. Giuseppe Serrini, il Consiglio regionale delle Marche ha eletto, nella seduta del 20 dicembre 1972, il nuovo Presidente della Giunta nella persona del sig. Dino Tiberi;

Decreta:

Il sig. Dino Tiberi, Presidente della giunta della regione Marche, è nominato componente del comitato previsto dall'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, in sostituzione del prof. Giuseppe Serrini.

Il Presidente della giunta della regione Marche, può farsi sostituire, in caso di impedimento, da un assessore regionale appositamente incaricato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1973

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1973
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 2

(6811)

ORDINANZA MINISTERIALE 3 maggio 1973.

Revoca nei riguardi delle Repubbliche del Sud Africa e del Madagascar dei divieti previsti dall'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 relativa alla prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 3 aprile 1967, recante norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici;

Considerato che le Repubbliche del Sud Africa e del Madagascar risultano indenni da afta epizootica sostenuta da virus di tipi e sottotipi esotici nonchè da virus non esotici;

Constatato in loco che i sunnominati Paesi hanno adottato adeguate misure di politica veterinaria per la prevenzione della predetta malattia;

Ordina:

Art. 1.

Le disposizioni restrittive previste dall'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967, nei riguardi dell'importazione di animali e di prodotti di origine animale dalla Repubblica del Sud Africa e del Madagascar sono revocate.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 3 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

(6822)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Isernia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 945 del 28 aprile 1973 è stata prorogata di tre mesi la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Isernia affidata al prof. Gino Buccini.

(6760)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1973, il comune di Caronia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.219.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6722)

Autorizzazione al comune di Cesarò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1973, il comune di Cesarò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.424.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6723)

Autorizzazione al comune di Fiumedinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1973, il comune di Fiumedinisi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6724)

Autorizzazione al comune di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1973, il comune di Furci Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.611.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6725)

Autorizzazione al comune di Itala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1973, il comune di Itala (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.726.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6726)

Autorizzazione al comune di Librizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1973, il comune di Librizzi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.792.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6727)

Autorizzazione al comune di Limina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1973, il comune di Limina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.578.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6728)

Autorizzazione al comune di Pagliara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1973, il comune di Pagliara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.357.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6729)

Autorizzazione al comune di Pettineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1973, il comune di Pettineo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.308.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6730)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

Corso dei cambi dell'8 maggio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	591,25	591,25	589,50	591,25	591 —	591,20	590,95	591,25	591,25	591,25
Dollaro canadese	589,75	589,75	588,60	589,75	589 —	589,75	589,50	589,75	589,75	589,75
Franco svizzero	182,47	182,47	181,70	182,47	181,90	182,45	182,42	182,47	182,47	182,47
Corona danese	94,48	94,48	95 —	94,48	94,55	94,48	94,50	94,48	94,48	94,48
Corona norvegese	99,82	99,82	100,20	99,82	99,50	99,80	99,70	99,82	99,82	99,82
Corona svedese	130,66	130,66	131 —	130,66	130,50	130,64	130,75	130,66	130,66	130,66
Fiorino olandese	200,25	200,25	200,50	200,25	199,70	200,25	200,27	200,25	200,25	200,25
Franco belga	14,68	14,689	14,65	14,689	14,65	14,68	14,70	14,68	14,68	14,68
Franco francese	129,915	129,915	130 —	129,915	129,20	129,90	129,90	129,91	129,91	129,91
Lira sterlina	1476 —	1476 —	1475 —	1476 —	1469 —	1476 —	1475 —	1476 —	1476 —	1476 —
Marco germanico	208,30	208,30	208,10	208,30	207,40	208,30	208,25	208,30	208,30	208,30
Scellino austriaco	28,55	28,55	28,50	28,55	28,50	28,55	28,55	28,55	28,55	28,55
Escudo portoghese	23,36	23,36	23,35	23,36	23,25	23,37	23,30	23,36	23,36	23,36
Peseta spagnola	10,185	10,185	10,23	10,185	10,14	10,18	10,1675	10,18	10,18	10,18
Yen giapponese	2,245	2,245	2,23	2,245	2,19	2,24	2,25	2,24	2,24	2,24

Media dei titoli dell'8 maggio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,05
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,225
» 5 % (Ricostruzione)	99,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,30
» 5 % (Città di Trieste)	97,825
» 5 % (Beni esteri)	94,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,175
» 5,50 % » » 1968-83	94,375
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
» 6 % » » 1972-87	98,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,425
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,50
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 maggio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	591,10
Dollaro canadese	589,625
Franco svizzero	182,445
Corona danese	94,49
Corona norvegese	99,76
Corona svedese	130,705
Fiorino olandese	200,26
Franco belga	14,694
Franco francese	129,907
Lira sterlina	1475,50
Marco germanico	208,275
Scellino austriaco	28,55
Escudo portoghese	23,33
Peseta spagnola	10,176
Yen giapponese	2,247

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° dicembre 1972 al 31 dicembre 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale numero 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 2505/72, n. 2582/72, n. 2629/72 e n. 2679/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:							
			Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
della tariffa	della statistica		dall'1-12-1972 al 7-12-1972	dall'8-12-1972 al 14-12-1972	dal 15-12-1972 al 21-12-1972	dal 22-12-1972 al 31-12-1972	dall'1-12-1972 al 7-12-1972	dall'8-12-1972 al 14-12-1972	dal 15-12-1972 al 21-12-1972	dal 22-12-1972 al 31-12-1972
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	04	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	410,00(1)	410,00(1)	410,00(1)	410,00(1)	335,00(1)	335,00(1)	335,00(1)	335,00(1)
11.01-C	08	Farina di orzo	4 414,35	4.414,35	4.414,35	4 414,35	4.101,85	4.101,85	4.101,85	4.101,85
11.01-D	12	Farina di avena	3 941,85	3.941,85	3.941,85	3 941,85	3.629,35	3.629,35	3.629,35	3.629,35
11.01-E		Farina di granturco:								
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso	4 953,10	4.953,10	4.953,10	4 953,85	4.640,60	4.640,60	4.640,60	4.640,60
	18	II. altra	2 786,25	2.786,25	2.786,25	2 786,25	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
11.01-F	22	Farina di riso	1 895,60	1.895,60	1.895,60	1 895,60	1.739,35	1.739,35	1.739,35	1.739,35
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	782,50	782,50	782,50	782,50	470,00	470,00	470,00	470,00
11.01-H	28	Farina di miglio	836,25	836,25	836,25	836,25	680,00	680,00	680,00	680,00
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	2 568,75	2.568,75	2.568,75	2 568,75	2.412,50	2.412,50	2.412,50	2.412,50
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:								
		A. Semole e semolini:								
	008	II. di segala	5 660,60	5.660,60	5.660,60	5 660,60	5.348,10	5.348,10	5.348,10	5.348,10
	012	III. di orzo	4.414,35	4.414,35	4.414,35	4 414,35	4.101,85	4.101,85	4.101,85	4.101,85
	015	IV. di avena	3.941,85	3.941,85	3.941,85	3 941,85	3.629,35	3.629,35	3.629,35	3.629,35

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-12-1972 al 7-12-1972	Paesi terzi dall'8-12-1972 al 14-12-1972	Paesi terzi dal 15-12-1972 al 21-12-1972	Paesi terzi dal 22-12-1972 al 31-12-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-12-1972 al 7-12-1972	SAMA... dall'8-12-1972 al 14-12-1972	SAMA... dal 15-12-1972 al 21-12-1972	SAMA... dal 22-12-1972 al 31-12-1972
11.02 (*segue*)		V. di granturco:								
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso:								
	019	1. destinati alla industria della birra (2)	1.116,85	1.116,85	1.116,85	1.116,85	804,35	804,35	804,35	804,35
	023	2. altri	4.953,10	4.953,10	4.953,10	4.953,10	4.640,60	4.640,60	4.640,60	4.640,60
	025	b. altri	2.786,25	2.786,25	2.786,25	2.796,25	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
	028	VI. di riso	1.895,60	1.895,60	1.895,60	1.895,60	1.739,35	1.739,35	1,739,35	1.739,35
	032	VII. di grano saraceno	782,50	782,50	782,50	782,50	470,00	470,00	470,00	470,00
	035	VIII. di miglio	836,25	836,25	836,25	836,25	680,00	680,00	680,00	680,00
	038	IX. di sorgo	2.568,75	2.568,75	2.568 75	2.568,75	2.412,50	2.412,50	2,412,50	2.412,50
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. mondati (decorticati o pilati):								
	046	1. di orzo	3.802,50	3.802,50	3.802,50	3.802,50	3,646,25	3.646,25	3,646,25	3.646,25
		2. di avena:								
	047	aa. avena spuntata	2.213,10	2.213,10	2.213,10	2.213,10	2.056,85	2,056,85	2.056,85	2.056,85
	049	bb. altra	3.785,60	3.785,60	3.785,60	3.785,60	3.629,35	3.629.35	3.629,35	3.629.35
	050	3. di grano saraceno	574,35	574,35	574,35	574,35	418,10	418,10	418,10	418,10
	051	4. di miglio	1.223,10	1.223,10	1.223,10	1.223,10	1.066,85	1.066,85	1.066,85	1.066,85
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):								
	054	1. di orzo	3.802,50	3.802,50	3.802,50	3.802,50	3,646,25	3,646,25	3,646,25	3.646,25
	056	2. di avena	3.785,60	3.785,60	3.785,60	3.785,60	3.629,35	3.629.35	3.629,35	3,629,35
	057	3. di grano saraceno	574,35	574,35	574,35	574,35	418,10	418,10	418,10	418,10
	059	4. di miglio	1.223,10	1.223,10	1.223,10	1.223,10	1,066,85	1.066,85	1,066,85	1.066,85
		II. di altri cereali:								
	061	a. di frumento	3.936,85	3.936,85	3.936,85	3.936,85	3.780,60	3,780.60	3.780,60	3.780,60
	063	b. di segala	4.108,10	4.108,10	4.108,10	4.108,10	3.951,85	3.951,85	3.951,85	3,951,85
	064	c. di granturco	4.281,25	4.281,25	4.281,25	4.281,25	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00
	066	d. di sorgo	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.783,75	3.783,75	3.783,75	3.783,75
	069	e. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	078	I. di frumento	4.704,35	4.704,35	4.704,35	4.704,35	4.548,10	4.548,10	4.548,10	4.548,10
	082	II. di segala	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.753,75	4,753,75	4.753,75	4.753,75

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-12-1972 al 7-12-1972	Paesi terzi dall'8-12-1972 al 14-12-1972	Paesi terzi dal 15-12-1972 al 21-12-1972	Paesi terzi dal 22-12-1972 al 31-12-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-12-1972 al 7-12-1972	SAMA, PTOM... dall'8-12-1972 al 14-12-1972	SAMA, PTOM... dal 15-12-1972 al 21-12-1972	SAMA, PTOM... dal 22-12-1972 al 31-12-1972
11.02 (*segue*)	085	III. di orzo	6 009,35	6.009,35	6.009,35	6.009,35	5.696,85	5.696,85	5.696,85	5.696,85
	088	IV. di avena	3 382,50	3.382,50	3.382,50	3.382,50	3.226,25	3.226,25	3.226,25	3.226,25
	092	V. di granturco	4 281,25	4.281,25	4.281,25	4.281,25	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00
	095	VI. di grano saraceno	574,35	574,35	574,35	574,35	418,10	418,10	418,10	418,10
	098	VII. di miglio	1 223,10	1.223,10	1.223,10	1.223,10	1.066,85	1.066,85	1.066,85	1.066,85
	102	VIII. di sorgo	3 940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.783,75	3.783,75	3.783,75	3.783,75
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	109	I. di frumento	3 055,60	3.055,60	3.055,60	3.055,60	2.899,35	2.899,35	2.899,35	2.899,35
	110	II. di segala	3 186,85	3.186,85	3.186,85	3.186,85	3.030,60	3.030,60	3.030,60	3.030,60
	111	III. di orzo	2 480,60	2.480,60	2.480,60	2.480,60	2.324,35	2.324,35	2.324,35	2.324,35
	113	IV. di avena	2 213,10	2.213,10	2.213,10	2.213,10	2.056,85	2.056,85	2.056,85	2.056,85
	114	V. di granturco	2 786,25	2.786,25	2.786,25	2.786,25	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
	116	VI. di grano saraceno	422,50	422,50	422,50	422,50	266,25	266,25	266,25	266,25
	117	VII. di miglio	836,25	836,25	836,25	836,25	680,00	680,00	680,00	680,00
	119	VIII. di sorgo	2 568,75	2.568,75	2.568,75	2.568,75	2.412,50	2.412,50	2.412,50	2.412,50
	120	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. cereali schiacciati:								
	126	1. di orzo	2 480,60	2.480,60	2.480,60	2.480,60	2.324,35	2.324,35	2.324,35	2.324,35
	127	2. di avena	2 213,10	2.213,10	2.213,10	2.213,10	2.056,85	2.056,85	2.056,85	2.056,85
	129	3. di grano saraceno	422,50	422,50	422,50	422.50	266,25	266,25	266,25	266,25
	130	4. di miglio	836,25	836,25	836,25	836,25	680,00	680,00	680,00	680,00
		b. fiocchi:								
	131	1. di orzo	4 870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.557,50	4.557,50	4.557,50	4.557,50
	133	2. di avena	4 345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.032,50	4.032,50	4.032,50	4.032,50
	134	3. di grano saraceno	782,50	782,50	782,50	782,50	470,00	470,00	470,00	470,00
	136	4. di miglio	1 513,10	1.513,10	1.513,10	1.513,10	1.200,60	1.200,60	1.200,60	1.200,60
		II. di altri cereali:								
	137	a. di frumento	5 428,75	5.428,75	5.428,75	5.428,75	5.116,25	5.116,25	5.116,25	5.116,25
	139	b. di segala	5 660,60	5.660,60	5.660,60	5.660,60	5.348,10	5.348,10	5.348,10	5.348,10
	140	c. di granturco	4 953,10	4.953,10	4.953,10	4.953,10	4.640,60	4.640,60	4.640,60	4.640,60
	141	d. di sorgo	4 569,35	4.569,35	4.569,35	4.569,35	4.256,85	4.256,85	4.256,85	4.256,85
		e. altri:								
	143	1. fiocchi di riso	3 265,60	3.265,60	3.265,60	3.265,60	2.953,10	2.953,10	2.953,10	2 953,10
	146	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-12-1972 al 7-12-1972	Paesi terzi dall'8-12-1972 al 14-12-1972	Paesi terzi dal 15-12-1972 al 21-12-1972	Paesi terzi dal 22-12-1972 al 31-12-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-12-1972 al 7-12-1972	SAMA... dall'8-12-1972 al 14-12-1972	SAMA... dal 15-12-1972 al 21-12-1972	SAMA... dal 22-12-1972 al 31-12-1972
11.02 (*segue*)		F. agglomerati (« pellets »):								
	149	I. di frumento	5.428,75	5.428,75	5.428,75	5.428,75	5.116,25	5.116,25	5.116,25	5.116,25
	150	II. di segala	5.660,60	5.660,60	5.660,60	5.660,60	5.348,10	5.348,10	5.348,10	5.348,10
	153	III. di orzo	4.414,35	4.414,35	4.414,35	4.414,35	4.101,85	4.101,85	4.101,85	4.101,85
	156	IV. di avena	3.941,85	3.941,85	3.941,85	3.941,85	3.629,35	3.629,35	3.629,35	3.629,35
	159	V. di granturco	4.953,10	4.953,10	4.953,10	4.953,10	4.640,60	4.640,60	4.640,60	4.640,60
	160	VI. di riso	1.895,60	1.895,60	1.895,60	1.895,60	1.739,35	1.739,35	1.739,35	1.739,35
	161	VII. di grano saraceno	782,50	782,50	782,50	782,50	470,00	470,00	470,00	470,00
	163	VIII. di miglio	836,25	836,25	836,25	836,25	680,00	680,00	680,00	680,00
	166	IX. di sorgo	2.568,75	2.568,75	2.568,75	2.568,75	2.412,50	2.412,50	2.412,50	2.412,50
	169	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:								
	172	I. di frumento	2.444,35	2.444,35	2.444,35	2.444,35	2.131,85	2.131,85	2.131,85	2.131,85
	175	II. altri	2.246,25	2.246,25	2.246,25	2.246,25	1.933,75	1.933,75	1.933,75	1.933,75
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06:								
	01	A. denaturati	566,25	566,25	566,25	566,25	297,50	297,50	297,50	297,50
		B. altri:								
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.781,85	1.781,85	1.781,85	1.781,85	606,85	606,85	606,85	606,85
	12	II. non nominati	5.213,10	5.213,10	5.213,10	5.213,10	4.038,10	4.038,10	4.038,10	4.038,10
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	01	a. presentato sotto forma di farina	5.621,85	5.621,85	5.621,85	5.621,85	5.059,35	5.059,35	5.059,35	5.059,35
	04	b. altro	4.343,10	4.343,10	4.343,10	4.343,10	3.780,60	3.780,60	3.780,60	3.780,60
		II. altro:								
	11	a. presentato sotto forma di farina	4.618,75	4.618,75	4.618,75	4.618,75	4.056,25	4.056,25	4.056,25	4.056,25
	14	b. non nominato	3.593,10	3.593,10	3.593,10	3.593,10	3.030,60	3.030,60	3.030,60	3.030,60
	21	B. torrefatto	4.094,35	4.094,35	4.094,35	4.094,35	3.531,85	3.531,85	3.531,85	3.536,85
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	01	I. amido di granturco	1.781,85	1.781,85	1.781,85	1.781,85	719,35	719,35	719,35	719,35
	04	II. amido di riso	1.978,75	2.083,10	2.206,25	2.510,60	385,00	489,35	612,50	916,85

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:							
			Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
della tariffa	della statistica		dall'1-12-1972 al 7-12-1972	dall'8-12-1972 al 14-12-1972	dal 15-12-1972 al 21-12-1972	dal 22-12-1972 al 31-12-1972	dall'1-12-1972 al 7-12-1972	dall'8-12-1972 al 14-12-1972	dal 15-12-1972 al 21-12-1972	dal 22-12-1972 al 31-12-1972
11.08 (*segue*)	07	III. amido di frumento	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero
	14	IV. fecola di patate	1.781,85	1.781,85	1.781,85	1.781,85	719,35	719,35	719,35	719,35
	18	V. altri	1.781,85	1.781,85	1.781,85	1.781,85	360,00	360,00	360,00	360,00
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:								
	03	A. allo stato secco	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero	zero
	09	B. altro	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:								
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.938,75	5.938,75	5.938,75	5.938,75	938,75	938,75	938,75	938,75
	06	b. altri	4.156,85	4.156,85	4.156,85	4.156,85	719,35	719,35	719,35	719,35
		II. altri:								
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.938,75	5.938,75	5.938,75	5.938,75	938,75	938,75	938,75	938,75
	09	b. non nominati	4.156,85	4.156,85	4.156,85	4.156,85	719,35	719,35	719,35	719,35
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vanilglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.938,75	5.938,75	5.938,75	5.938,75	938,75	938,75	938,75	938,75
	12	II. altri	4.156,85	4.156,85	4.156,85	4.156,85	719,35	719,35	719,35	719,35
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-12-1972 al 7-12-1972	Paesi terzi dall'8-12-1972 al 14-12 1972	Paesi terzi dal 15-12-1972 al 21-12-1972	Paesi terzi dal 22-12-1972 al 31-12-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-12-1972 al 7-12-1972	SAMA, PTOM… dall'8-12-1972 al 14-12-1972	SAMA, PTOM… dal 15-12-1972 al 21-12-1972	SAMA, PTOM… dal 22-12-1972 al 31-12-1972
23.02 (*segue*)		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	770,60	770,60	770,60	770,60	770,60	770,60	770,60	770,60
		b. altri:								
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.231,85	1.231,85	1.231,85	1.231,85	1.231,85	1.231,85	1.231,85	1.231,85
	07	2. non nominati	2.463,75	2.463,75	2.463,75	2.463,75	2.463,75	2.463,75	2.463,75	2.463,75
		II. di altri cereali:								
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	616,25	616,25	616,25	616,25	616,25	616,25	616,25	616,25
	14	b. altri	2.463,75	2.463,75	2.463,75	2.463,75	2.463,75	2.463,75	2.463,75	2.463,75
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:								
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:								
	03	I. superiore a 40 %, in peso .	10.268,75	10.268,75	10.268,75	10.268,75	893,75	893,75	893,75	893,75

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(5281)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Stienta, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 27 marzo 1973, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Stienta, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Stienta (Rovigo), in amministrazione straordinaria, il dott. Antonio Guariento è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(6573)

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, nonché l'art. 28 del regolamento per la esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Luigi Muscas è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Allai (Cagliari).

Il sig. Bachisio Sanna è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barumini (Cagliari).

Il sig. Nicolino Pisano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fluminimaggiore (Cagliari).

Il sig. Antonio Cucca è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monastir (Cagliari).

Il sig. Antonio Tola è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Narbolia (Cagliari).

Il sig. Salvatore Enna è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nurachi (Cagliari).

Il sig. Mario Bullegas è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Antioco (Cagliari).

Il sig. Sergio Pau è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicolò d'Arcidano (Cagliari).

Il sig. Ettore Simbula è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Segariu (Cagliari).

Il sig. Luigi Atzeni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Selegas (Cagliari).

Il sig. Antonio Meloni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sestu (Cagliari).

Il sig. Fabio Lotta è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siamaggiore (Cagliari).

Il sig. Iago Cocco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ortacesus (Cagliari).

Il sig. Antonio Steri è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siddi (Cagliari).

Il sig. Luigi Boi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siurgus Donigala (Cagliari).

La sig.ra Valeria Sannia è nominata presidente della Cassa comunale di credito agrario di Dualchi (Nuoro).

Il sig. Enrico Congiu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nuragus (Nuoro).

Il sig. Pasquale Podda è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orgosolo (Nuoro).

Il sig. Dario Melis è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tertenia (Nuoro).

Il sig. Pietro Pilosu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torpè (Nuoro).

Il sig. Sebastiano Cherchi è nominato presidente della Cassa comunale di Bultei (Sassari).

Il sig. Giovanni Antonio Forteleoni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Luras (Sassari).

Il sig. Giovanni Antonio Dettori è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nughedu S. Nicolò (Sassari).

Il sig. Lorenzo Arcadu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Berchiddeddu (Sassari).

Il sig. Ilario Dante Migliari è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fertilia (Sassari).

Il sig. Angelo Eugenio Mulas è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Illorai (Sassari).

Il sig. Giovanni Fois è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Perfugas (Sassari).

Il sig. Giuseppe Ardara è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Semestene (Sassari).

Il sig. Giovanni Maria Soro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonnanaro (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1973

Il Governatore: CARLI

(6574)

Autorizzazione alla fusione della Cassa rurale di San Lorenzo di Sebato, della Cassa rurale di Falzes, e della Cassa rurale di Rasun-Anterselva, in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale di Brunico, società cooperativa a responsabilità illimitata » e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle tre casse menzionate.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale di San Lorenzo di Sebato, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Lorenzo di Sebato (Bolzano), in data 24 luglio 1972, della Cassa rurale di Falzes, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Falzes (Bolzano), in data 25 luglio 1972 e della Cassa rurale di Rasun-Anterselva, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Rasun di Sotto, frazione di Rasun-Anterselva (Bolzano), in data 26 luglio 1972, relative alla fusione delle tre società;

Dispone:

1) Nulla osta alla fusione della Cassa rurale di San Lorenzo di Sebato, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Lorenzo di Sebato (Bolzano), della Cassa rurale di Falzes, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Falzes (Bolzano), e della Cassa rurale di Rasun-Anterselva, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Rasun di Sotto, frazione di Rasun-Anterselva (Bolzano), in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale di Brunico, società cooperativa a responsabilità illimitata » con sede in Brunico (Bolzano), alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2) La Cassa rurale di Brunico società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Brunico (Bolzano) è autorizzata a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle tre Casse menzionate siti in San Lorenzo di Sebato, Riscone, frazione di Brunico, Falzes e Rasun di Sotto, frazione di Rasun-Anterselva.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1973

Il Governatore: CARLI

(6245)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica

A pagina 19 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 15 novembre 1972, concernente il « Conferimento di onorificenze al merito della Repubblica italiana », sotto la parte riguardante il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (art. 7), relativa al conferimento delle onorificenze di « Cavaliere », il nominativo « *Caponetto* Alfio » deve leggersi: « *Caponnetto* Alfio ».

(6588)

REGIONE MOLISE

Approvazione del piano di zona del comune di Pesche

Con deliberazione della giunta regionale n. 106 del 16 gennaio 1973, esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, il piano di zona del comune di Pesche.

(6643)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 30 gennaio 1973, n. 2975, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, a norma della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione del consiglio comunale di Milano 16 ottobre 1972, n. 240535/2592, con la quale si destinava, in variante al piano regolatore generale vigente, l'area posta fra via Airaghi e la strada del Casotto a costruzione di edificio ad uso scuola elementare.

(6377)

Variante al piano regolatore generale del comune di Pavia

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 23 gennaio 1973, n. 2864, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, a norma della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione del consiglio comunale di Pavia n. 1502 del 23 novembre 1972, con la quale si destinava, in variante al vigente piano regolatore generale, l'area sita in località Cascina Rocchino a costruzione di edificio ad uso scuola media per il rione Vallone-Crosione.

(6378)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Belgioioso

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 30 gennaio 1973, n. 2964, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Belgioioso (Pavia), adottato con deliberazione consiliare n. 44 del 24 aprile 1972.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche, di cui alla deliberazione consiliare n. 75 del 10 agosto 1972, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(6379)

Approvazione del piano di zona del comune di Belgioioso

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 30 gennaio 1973, n. 2965, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Belgioioso (Pavia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(6385)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Novate Milanese

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 30 gennaio 1973, n. 2963, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Novate Milanese, adottato con deliberazione consiliare n. 120 del 24 luglio 1969 ed integrato con deliberazione consiliare n. 107 del 22 giugno 1972.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche di cui alla deliberazione consiliare n. 44 del 20 aprile 1970, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(6381)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Monte Isola

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 23 gennaio 1973, n. 2846, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Monte Isola (Brescia), adottato con deliberazione consiliare 29 settembre 1969, n. 303, ed integrato con deliberazione consiliare 22 aprile 1972, n. 21.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche, di cui alla deliberazione consiliare 24 gennaio 1973, n. 12, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(6380)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Meda

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 30 gennaio 1973, n. 2962, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Meda (Milano), adottato con deliberazione consiliare n. 28 del 4 maggio 1968 ed integrato con deliberazione consiliare n. 37 dell'11 luglio 1972.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche, di cui alla deliberazione consiliare n. 1 del 20 gennaio 1970, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(6382)

Approvazione del piano di zona del comune di Asola

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 23 gennaio 1973, n. 2871, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Asola (Mantova).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(6383)

Approvazione del piano di zona del comune di San Rocco al Porto

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 23 gennaio 1973, n. 2852, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di San Rocco al Porto (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(6384)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo dei tecnici della carriera esecutiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva dell'osservatorio astronomico di Trieste l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di n. 4 unità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami a 4 posti di tecnico esecutivo in prova (ex coeff. 157) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-goedetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al 25 per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Il candidato deve ottenere la votazione di almeno 7 decimi per superare la prova pratica e la votazione di almeno 6 decimi per superare la prova orale.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sara determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale — Parte II — del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un ceraificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 20 agosto 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1972
Registro n. 61, *Pubblica istruzione, foglio n.* 194

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . . sottoscritto . . . . (*a*), nat . . a . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per 4 posti di tecnico in prova (ex coeff. 157) — carriera esecutiva — con assegnazione all'osservatorio astronomico di Trieste, concorso indetto con decreto ministeriale 20 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 194, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 dell'11 maggio 1973.

A tal fine . . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*);
6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);
7) di non essere stat destituit o dispensat dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat dichiarat decadut da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) .;
sottoscritt dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di (prov. di .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito

Luogo e data

Firma (*i*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.
(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.
(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione).
(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.
(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.
(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.
(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.
(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI ESAMI

Gli esami, costituiti da una prova pratica e da una orale, debbono accertare il grado di preparazione intellettuale e di capacità manuale dei candidati nel campo della meccanica della elettrotecnica e dell'elettronica che interessa gli osservatori astronomici. Essi hanno per oggetto le applicazioni costruttive, registrative, aggiustative e di misura, con riferimento agli strumenti principali, ausiliari e di misura (nonché alle loro varie parti) usati dagli astronomi negli osservatori.

(5085)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ispettorato tecnico dell'industria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, concernente il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Considerato che nel ruolo della carriera di concetto dello ispettorato tecnico dell'industria sono disponibili sei posti;
Considerato che 1/6 dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1970 nella qualifica di segretario principale è uguale a 0,33 e che, pertanto, non può procedersi in applicazione dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, alla riserva dei posti per la nomina a segretario principale degli impiegati delle carriere esecutive;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova (par. 160) nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ispettorato tecnico dell'industria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di un diploma di qualifica per segretari di azienda o addetti alle segreterie di azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato o da quelli legalmente riconosciuti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri requisiti:
1) essere cittadino italiano;
2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;
3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;
4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;
5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (gabinetto).
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso, non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse per quanto concerne la legalizzazione della firma, la carta bollata e la dichiarazione relativa alle eventuali condanne penali.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei mutilati e invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851 del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato il colloquio, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale deve essere depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo;

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) ed *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*),

F) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio sulle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) Computisteria e ragioneria generale;
2) Nozioni di diritto amministrativo.

Colloquio: Il colloquio verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) principi di economia politica e scienza delle finanze;
b) statistica metodologica.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 12 e 13 settembre 1973 con inizio alle ore 8,30 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 16.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di segretario in prova (parametro 160) e con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di sei mesi di prova ed in seguito al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di altre amministrazioni, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede di servizio, ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1973

Il Ministro: FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1973
Registro n. 3, foglio n. 166

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . e residente in . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ispettorato tecnico della industria.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (1);

c) di non aver riportato condanne penali (2);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso in data . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . (3);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . (5).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) Oppure di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni . e che la risoluzione del predetto rapporto di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause .

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6521)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi, per esame-colloquio, nei ruoli delle carriere direttive dell'amministrazione finanziaria riservati agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, relative al passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre carriere delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante norme relative ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971 che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, nonché delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che risultano complessivamente disponibili ventuno posti da mettere a concorso per gli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

(*Concorsi*)

Sono indetti i seguenti concorsi per esame-colloquio nei ruoli delle carriere direttive dell'amministrazione finanziaria:

1) Concorso a due posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

2) Concorso a diciannove posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali.

A tali concorsi possono partecipare gli assistenti universitari ordinari nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche, e del decreto legge 7 maggio 1948, n. 117, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande abbiano una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Per l'ammissione ai concorsi si prescinde dal requisito del limite massimo di età prescritto del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340.

Art. 2.

(*Titolo di studio*)

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente bando gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio:

della laurea in ingegneria, conseguita in una università o in un politecnico della Repubblica, per partecipare al concorso indicato all'art. 1, n. 1;

della laurea in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti) ovvero una delle lauree in ingegneria meccanica, elettrotecnica, chimica ed aeronautica, corrispondenti alle sottosezioni del soppresso corso di laurea in ingegneria industriale, conseguita in una università od istituto superiore di ingegneria dello Stato, per partecipare al concorso di cui all'articolo 1, n. 2.

Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.

(*Presentazione delle domande*)

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi -

00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il candidato intenda partecipare ad ambedue i concorsi di cui all'art. 1 dovrà produrre una domanda per ciascun concorso.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il titolo di studio con l'esatta denominazione di esso, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

l'anzianità di servizio nel ruolo di provenienza;

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Tale autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'università o istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

(*Possesso dei requisiti*)

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

(*Termine per la presentazione dei documenti*)

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale degli affari generali e personale del Ministero delle finanze - 00100 Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dalle norme vigenti.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i doucmenti di rito elencati nel successivo art. 6.

Art. 6.

(*Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori*)

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 5. e se residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione su carta bollata;

B) certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione, universitaria, su carta da bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, abbia almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo;

C) titolo di studio: diploma originale della laurea in ingegneria o copia, su carta da bollo, autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche, nonché diploma o certificato di abilitazione, in originale, o copia degli stessi, su carta da bollo, autenticata ai sensi del medesimo art. 20 della precitata legge n. 15; sono esonerati dall'obbligo di produrre il diploma o il certificato di abilitazione i candidati dichiarati vincitori i quali si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art .2 del presente bando.

Quando il diploma di laurea non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

D) certificato su carta bollata di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*) e *D*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 gennaio 1968. n. 15 e successive modifiche.

I documenti di cui alle lettere *A*), *B*) e *D*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 5.

Art. 7.

(*Commissioni esaminatrici*)

Le commissioni esaminatrici, composte ai sensi delle disposizioni in vigore saranno stabilite con successivi decreti ministeriali.

Art. 8.

(*Svolgimento delle prove di esame*)

Per lo svolgimento dell'esame colloquio si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame colloquio per ciascun concorso comprenderà le materie di cui ai programmi riportati nel successivo art. 9.

Le prove di esame-colloquio si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui le prove dell'esame-colloquio saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove di esame-colloquio i candidati dovranno essere muniti di libretto ferroviario personale o di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identità.

Art. 9.

(*Programma di esame*)

CONCORSO PER ESAME-COLLOQUIO A DUE POSTI DI INGEGNERE IN PROVA NEL RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE.

Parte prima

Principi di fisica tecnica ed elettronica:

principi di termologia con particolare riguardo ai cambiamenti di stato ed alla distillazione;

principi fondamentali di termodinamica con particolare riguardo alle macchine termiche;

principi fondamentali di elettrotecnica.

Parte seconda

Tecnologia industriale:

cognizione sugli impianti e sui processi di fabbricazione dei diversi prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;

nozioni di chimica inerente ai processi di fabbricazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo.

Parte terza

Principi di economia ed estimo industriale:

nozioni sulla gestione amministrativa e sui bilanci economici delle industrie in genere;

criteri per la determinazione dei costi di produzione relativi ai prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;

criteri di valutazione degli impianti industriali.

Legislazione:

nozioni di diritto amministrativo;

nozioni sul sistema tributario italiano con particolare riguardo alle imposte di fabbricazione;

nozioni sulle attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

nozioni di statistica;

traduzione dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di giornale.

CONCORSO PER ESAME-COLLOQUIO A DICIANNOVE POSTI DI INGEGNERE IN PROVA NEL RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI.

Parte prima

Topografia con elementi di geodesia:

nozioni fondamentali sui sistemi di rappresentazione cartografica;

triangolazioni geodetiche e topografiche;

misura degli angoli, delle distanze e dei dislivelli; descrizione, rettifica ed impiego dei relativi strumenti;

poligonazione e livellazione;

rilevamento plano-altimetrico del terreno. Celerimesura;

elementi di fotogrammetria; principali appparecchiature per la presa e la restituzione dei fotogrammi;

compensazione degli errori;

divisione dei terreni. Ripristino e rettifica dei confini;

calcolo delle aree e impiego dei planimetri.

Parte seconda

Economia ed estimo:

nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;

elementi della teoria del valore applicata alle stime;

fattori della produzione e loro coordinamento (in genere e con particolare riferimento alla produzione agraria). Sistemi di coltivazione e conduzione dei fondi rustici;

principali industrie agrarie;

beneficio fondiario, beneficio industriale, profitto;

la teoria generale delle stime immobiliari, criteri e metodi di stima;

stima dei terreni agrari e dei boschi;

stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili;

stima delle aziende industriali;

cenni sulle stime speciali (espropriazione, servitù, acque di irrigazione, miglioramenti, danni, enfiteusi, ecc.);

elementi di stima censuaria (nel nuovo catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano).

Parte terza

Costruzioni:

sollecitazioni semplici e composte;

travi semplici ed armate, reticolate, continue. Archi;

calcoli di stabilità delle varie strutture dei fabbricati;

muri di sostegno. Fondazioni;

scelta ed impiego dei materiali da costruzione. Composizione delle malte e dei conglomerati. Norme per l'accettazione e la prova dei materiali da costruzione;

computi metrici, analisi dei prezzi, capitolato generale, capitolati speciali;

utilizzazione delle acque. Bacini di ritenuta. Dighe. Canali di irrigazione e industriali.

Legislazione:

disposizioni del codice civile relativo ai beni, alla proprietà, ai contratti;

nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità;

nozioni sulla legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

nozioni sulla legge per l'applicazione dell'imposta di registro relativa ai trasferimenti immobiliari;

leggi per la formazione e conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

L'esame-colloquio è integrato da una prova concernente la conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Art. 10.

(*Prova di esame-colloquio*)

Nella prova di esame-colloquio i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella prova anzidetta. A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, all'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme per i mutilati e gli invalidi del lavoro nonché per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro ed alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 11.

(*Graduatoria dei concorsi*)

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

(*Nomina dei vincitori*)

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Dal periodo di prova saranno esonerati i vincitori che si trovino nelle condizioni all'uopo previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 13.

(*Trattamento economico*)

Ai vincitori dei concorsi, ammessi all'impiego, spetta il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1973
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 252

(6794)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Proroga per un anno della borsa di pratica commerciale per il Regno Unito (Manchester)

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa all'istituzione di un fondo a gestione autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (FAB);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione della predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 27 marzo 1969, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 30 novembre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 30 dicembre 1971, concernente la assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero ai vincitori del precitato concorso;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1972 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, concernente la concessione, ai sensi dell'art. 18 del citato decreto ministeriale 18 febbraio 1969, di una integrazione supplementare dell'ammontare della borsa assegnata al dott. Bruno Zanotti per il Regno Unito (Manchester) e per effetto della quale la borsa stessa è stata elevata a L. 4.820.000, nette annue.

Sentito il comitato di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1293, che nella sua riunione del 21 febbraio 1972 si è espresso favorevolmente;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui allo art. 13, primo comma, del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa la proroga per un anno del godimento della borsa di pratica commerciale per il Regno Unito (Manchester) assegnata al dott. Bruno Zanotti con decorrenza dal 27 marzo 1973.

Art. 2.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul fondo a gestione autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(5737)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Rettifica del bando di concorso pubblico a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi P.T.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 14 novembre 1972, n. 2695, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, del 29 dicembre 1972, n. 336, e nel 1° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 1 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per esami a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi P.T. (tabella XI);

Visto che tra le sedi di esame per l'espletamento delle prove scritte del predetto concorso, istituite con l'art. 10 dell'anzidetto decreto, figura quella di Ancona per i candidati delle province di Ancona e Pesaro;

Ritenuto necessario, per motivi di opportunità, di spostare la sede di esame da Ancona a Pesaro;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 10 del decreto ministeriale del 14 novembre 1972, n. 2695, è rettificato nel senso che la sede di esami di Ancona è soppressa ed è istituita la sede di esami di Pesaro.

Pertanto, i candidati delle province di Ancona e Pesaro dovranno sostenere le prove scritte del concorso di cui trattasi nei giorni 20 e 21 aprile 1973, alle ore 8, presso la sede di Pesaro anzichè presso quella di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 19 febbraio 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1973
Registro n. 19, foglio n. 2. — VINCI

(6769)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Magenta

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Magenta (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Magenta, nell'ordine appresso indicato:

1. Cormio dott. Salvatore	punti	88,16	su 132
2. Zoia dott. Mario	»	87,08	»
3. Campanozzi dott. Michele	»	82,66	»
4. Mangiaterra dott. Giuseppe	»	81,83	»
5. Geraci dott. Vincenzo	»	80,92	»
6. Rollone Eusebio	»	78 —	»
7. Marassi dott. Fulvio	»	77,89	»
8. Iannettone dott. Giovanni	»	77,39	»
9 Milanesi dott. Luigi	»	76,85	»
10. Coco dott. Vincenzo	»	76,35	»
11. Moriconi dott. Benito	»	76,24	»
12. Puglisi dott. Carmelo	»	75,57	»
13. De Negri dott. Errico	»	74,99	»
14. Evangelisti Ugo	»	74,06	»
15. De Pascale dott. Mario	»	73,68	»
16. Parini Antonio	»	73,66	»
17. Mazza dott. Osvaldo	»	73,15	»
18. Mantelli Erminio	»	72,98	»
19. Bertoni dott. Peppino	»	72,97	»
20. Di Biasi dott. Giuseppe	»	72,96	»
21. Mazzella dott. Claudio	»	72,84	»
22. Lauletta dott. Angelo	»	72,76	»
23. Di Stilo dott. Rocco O.	»	71,85	»
24. Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
25. Alberti Pietro	»	71,46	»
26. Laspia dott. Antonio	»	70,18	»
27. Delli Paoli dott. Dante	»	69,83	»
28 De Fiumeri Francesco Paolo	»	68,52	»
29. Ceruti Giuseppe	»	66,14	»
30. Bellotoma Giovanni	»	66,11	»
31. Lunghi Gaetano	»	64,01	»
32. Giglioli Alfonso	»	60,46	»
33. Viganò Mauro	»	59,14	»
34. Filograsso dott. Domenico	»	51,37	»

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(5703)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Frascati

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Frascati (Roma);

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Frascati, nell'ordine appresso indicato:

1. Pasquale dott. Giusto . punti 87,18 su 132
2. Fiora dott. Sergio » 84,26 »
3. Ruggieri dott. Angelantonio » 80,95 »
4. Passarelli dott. Igino . » 80,22 »
5. Dealis dott. Angelo » 79,20 »
6. Pace dott. Domenico » 77,95 »
7. Lopez dott. Ugo . » 76,99 »
8. Rinaldi dott. Mario . » 76,09 »
9. Ilari dott. Virgilio . » 75,21 »
10. Marchese dott. Francesco . » 75,12 »
11. Spani dott. Tommaso . » 75,06 »
12. Geraci dott. Vincenzo » 74,92 »
13. Pulli dott. Italo . . » 74,90 »
14. Bertino dott. Giuseppe » 74,81 »
15. Pastore dott. Ettore » 73,81 »
16. Raimondo dott. Vincenzo . . » 73,38 »
17. Raglianti dott. Luigi . . » 73,21 »
18. Sallustio dott. Vito . » 72,51 »
19. Iannettone dott. Giovanni . . » 72,39 »
20. Di Bernardo dott. Carmelo . » 72 »
21. Bruschi dott. Vinicio . . » 70,64 »
22. Maddalone Pasquale . . . » 70,60 »
23. Porcile dott. Luciano . . . » 70,30 »
24. Bartalena dott. Valentino . . . » 70,19 »
25. Milanesi dott. Luigi . » 69,85 »
26. Mussetti Tranquillo . . . » 69,75 »
27. Ventura dott. Arnaldo . . . . » 68,79 »
28. Mazzaglia Michelangelo . . . » 68,50 »
29. Lomonaco dott. Aldo . . » 68,43 »
30. Mantelli Erminio . . . » 67,98 »
31. Ventriglia dott. Giovanni . . » 67,77 »
32. Lauletta dott. Angelo . . » 67,51 »
33. De Negri dott. Errico . . » 66,99 »
34. Bertoni dott. Peppino . . » 66,97 »
35. Puglisi dott. Carmelo » 66,46 »
36. Forlani dott. Remo . . . » 66,45 »
37. Ricotta dott. Giovanni . » 66,28 »
38. De Pascale dott. Mario . . » 66,18 »
39. Baldacchino dott. Emanuele . . » 66,10 »
40. Evangelisti Ugo . » 66,06 »
41. Facchini Mario . . » 65,72 »
42. Panuccio dott. Rocco . . » 65,64 »
43. Capitanelli dott. Nerino . . » 65,62 »
44. Faissola Giovanni . . » 65,22 »
45. Mazza dott. Osvaldo » 65,15 »
46. Delli Paoli dott. Dante . . . » 64,83 »
47. Colazingari dott. Emilio . . » 64,80 »
48. Conte dott. Antonio . . » 63,86 »
49. Miceli Vittorio . . . » 63,69 »
50. Pacifici Luigi . » 63,66 »
51. Travaglini dott. Giuseppe . . » 63,65 »
52. De Flumeri Francesco . . . . » 63,52 »
53. Sperduti Michele . . . . » 63,37 »
54. Palazzi Domenico . . . . » 62,73 »
55. Filippi dott. Davide . . . . . » 62,59 »
56. Labriola Antonio . . . . . . punti 61,85 su 132
57. Tarella dott. Domenico . . . . . » 61,42 »
58. Bellotoma Giovanni . . . . . » 61,11 »
59. Stenghele Giuseppe . . . . . » 60,89 »
60. Piscitelli Ferruccio . . . . . . » 60,04 »
61. Maucieri Eugenio . . . . . . » 59,81 »
62. Petrolo Paolo . . . . » 59,76 »
63. Onofri Ermanno . . . . . . » 59,74 »
64. Paoluzzi Remo . . . . . . » 58,93 »
65. La Placa Cataldo . . . . . . » 58,46 »
66. Rapetti Andrea . . . . . . » 58,41 »
67. Augurio Garibaldi . . . . . . » 58,28 »
68. Di Stilo Rocco . . . . . . » 57,63 »
69. Casamento Teodoro . . . . . » 56,44 »
70. Amoruso Gregorio . . . . . » 55,75 »
71. Pascale Vittorio . . . . . . » 54,59 »
72. Viganò Mauro . . . . » 54,14 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(5702)

MINISTERO DEL TESORO

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a trenta posti di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

La prova scritta del concorso, per esami, a trenta posti di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 28 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1972, n. 239, avrà luogo il giorno 9 luglio 1973 con inizio alle ore 8 nelle sedi appresso indicate:

Roma:

Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4;
Aula magna dell'Ateneo antoniano, viale Manzoni, 1;
Aula magna della pontificia Università degli studi « S. Tommaso d'Aquino », largo Angelicum, 1.

Milano:

Università cattolica del Sacro Cuore « Aula Olgiati », via S. Agnese, 2.

Napoli:

Palazzo Fondi - 3° piano, via Medina, 24;
Palazzo uffici finanziari, 7° piano, via Diaz, 11.

Palermo:

Fiera del Mediterraneo, padiglione n. 20, piazza Generale Cascino.

(6443)

REGIONE LOMBARDIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Brescia, numero 406/72-*bis*, del 15 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61, del 4 marzo 1972, col quale venivano assegnate le sedi ai vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1970;

Considerato che, a seguito della rinuncia dei primi aventi diritto, sono rimaste ancora vacanti alcune delle predette condotte;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione delle stesse condotte ai concorrenti che immediatamente seguono in graduatoria e che vi hanno diritto in base alle indicazioni preferenziali contenute nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale dei vincitori, approvata con decreto del medico provinciale di Brescia n. 406/72, del 15 febbraio 1972;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 (particolarmente gli articoli 23 e 55) e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Decreta:

Ai medici sottoelencati è assegnata la condotta a fianco di ciascuno indicata:

Omodei Gianni: Padenghe-Moniga;
Simoncini Stefano: Longhena-Malonno;
Calzolaro Umberto: Leno 2ª;
Di Benedetto Gaetano; Tremosine.

Le condotte mediche di Bagolino-Ponte Caffaro-Bondone (Trento), Zone, Valvestino-Magasa-Capovalle, Lozio e Pertica Alta-Pertica Bassa, andate deserte per rinuncia dei candidati ai quali sono state offerte, saranno nuovamente messe a concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso sarà anche affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Brescia, della prefettura di Brescia e dei comuni interessati, per otto giorni consecutivi.

Milano, addì 20 dicembre 1972

Il presidente: BASSETTI

(5840)

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del veterinario provinciale di Como numero 5320 in data 11 novembre 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 643 del 28 novembre 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso stesso;

Visto il proprio decreto n 644 del 28 novembre 1972, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Viste le rinuncie intervenute per le condotte consorziali di Asso e Cernobbio da parte dei rispettivi vincitori dott. Giuseppe Corti e dott. Italo Cattaneo;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il decreto n. 392 in data 3 agosto 1972, relativi alla delega della firma;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Italo Cattaneo è dichiarato vincitore del consorzio veterinario di Asso e uniti.

Il dott. Oscar Mazzoleni è dichiarato vincitore del consorzio veterinario di Cernobbio ed uniti.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino atti ufficiali» della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dello ufficio del veterinario provinciale di Como, della prefettura di Como e dei comuni dei consorzi veterinari di Asso e Cernobbio.

Milano, addì 30 gennaio 1973

Il presidente: BASSETTI

(5705)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6782 del 4 settembre 1972, col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1967;

Considerato che a seguito di rinunzia è rimasta vacante la condotta ostetrica di Mazzarone, assegnata con decreto n. 540 del 5 febbraio 1973;

Ritenuto di dover procedere a nuova assegnazione della condotta suddetta a favore della candidata idonea secondo l'ordine di preferenza espresso nelle domande di ammissione al concorso di cui trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 283;

Decreta:

La seguente candidata è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica a fianco indicata:

Cammaroto Nunzia: Mazzarone-Caltagirone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 31 marzo 1973

Il medico provinciale: GALIA

(5704)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 00944 del 25 gennaio 1972, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1969;

Vista la nota dell'assessorato regionale alla sanità e assistenza di Catanzaro n. 5737 del 17 novembre 1972, con la quale si designa il dott. Francesco Zito, funzionario della regione Calabria, quale presidente della commissione, in sostituzione del dott. Marcello Carlucci, ispettore generale del Ministero della sanità, dimissionario;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 944 del 25 gennaio 1972, il dott. Francesco Zito, funzionario della regione Calabria, è nominato presidente della commissione in premessa indicata.

Catanzaro, addì 5 aprile 1973

Il medico provinciale: GIUTTARI

(6005)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1973, n. 2.

Modificazioni e rifinanziamento della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, sulla pesca marittima.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 18 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, dopo le parole « di trasporto del pescato », sono aggiunte le parole « e, alle cooperative fra pescatori, per la costruzione di impianti per carburanti ».

Art. 2.

All'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, il punto 7) è così modificato:

« 7) da sette esperti in materia di pesca eletti dal Consiglio regionale con voto limitato; »

Art. 3.

Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 220 milioni per l'esercizio finanziario 1972 e quella di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975.

L'onere di lire 220 milioni relativo all'esercizio finanziario 1972 fa carico al capitolo 867 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio, il cui stanziamento di lire 180 milioni viene elevato a lire 400 milioni mediante prelevamento di lire 100 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972 (rubrica n. 10 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo), di lire 20 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio (rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio) e di lire 100 milioni a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 21, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 100 milioni.

L'onere di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 gennaio 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1973, n. 3.

Provvidenze per favorire la costituzione ed il funzionamento di consorzi fra piccole imprese industriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 18 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Consorzi fra piccole imprese industriali

Art. 1.

Al fine di promuovere iniziative atte a coordinare ed assistere tecnicamente e commercialmente le piccole imprese industriali della regione, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a consorzi fra piccole imprese industriali operanti in settori produttivi omogenei contributi per il loro funzionamento.

La misura del contributo non potrà essere superiore al 50% della spesa sostenuta per:

1) partecipazione a fiere nazionali ed estere;

2) organizzazione commerciale comune;

3) ricerche di mercato;

4) pubblicazione e divulgazione collettiva dei prodotti.

Art. 2.

Le imprese che fanno parte dei consorzi devono possedere i seguenti requisiti:

1) osservare, nei confronti dei lavoratori, le condizioni normative e retributive previste dalla legge e dai contratti collettivi;

2) impegnarsi, con apposito atto, ad attuare idonei interventi per garantire l'integrità fisica e la salute delle maestranze dipendenti e ad adottare, ove sia ritenuto necessario dalle autorità competenti, idonee misure per la difesa contro gli inquinamenti atmosferici e del suolo.

Nella concessione dei contributi di cui all'articolo 1 saranno preferiti i consorzi formati tra imprese che abbiano il domicilio fiscale nel territorio della Regione.

Art. 3.

Ai fini della concessione dei contributi e della costituzione dei consorzi, si considerano piccole imprese industriali quelle che occupano non più di 100 dipendenti.

Al consorzio, in via eccezionale, possono partecipare anche imprese industriali che occupino non più di 300 unità lavorative ciascuna. Dette imprese non devono peraltro avere globalmente un numero di dipendenti superiore al 40% dei dipendenti di tutte le imprese consorziate.

Art. 4.

Le domande di contributo dovranno essere presentate allo Assessorato dell'industria e del commercio, entro il mese di marzo di ciascun anno, corredate dai seguenti documenti:

copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio debitamente registrato;

elenco delle imprese aderenti al consorzio, autenticato dal Presidente;

composizione delle cariche sociali;

programma di attività;

preventivi sommari di spesa, corredati dal bilancio di previsione debitamente approvato.

Art. 5.

I contributi sono erogati con decreto dell'Assessore all'industria ed al commercio, previa deliberazione della giunta regionale che determina l'ammontare del contributo stesso.

I consorzi dovranno presentare all'Assessorato dell'industria e del commercio, entro il termine che sarà stabilito dal decreto di concessione, una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data al contributo.

CAPO II

C.A.T.A.S.

Art. 6.

Al fine di dare impulso alle attività di ricerca, studio e promozione nel settore della produzione delle sedie in legno, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore del « Centro per l'assistenza tecnica alle aziende delle sedie in legno » - C.A.T.A.S. - costituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine.

Alla concessione del contributo si provvede con decreto dell'Assessore all'industria ed al commercio.

E' fatto obbligo al Centro di presentare all'Assessorato dell'industria e del commercio, entro il termine che sarà stabilito nel decreto di concessione, una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data al contributo.

Art. 7.

Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituito al Titolo I — Sezione V — Rubrica n. 7 — Categoria IV — il capitolo 384 con la denominazione: « Contributi a favore dei consorzi fra piccole imprese industriali operanti in settori produttivi omogenei e del Centro per l'assistenza tecnica alle aziende delle sedie in legno (C.A.T.A.S.) » e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 50 milioni relativo all'esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 384 e quello di pari importo autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Viene modificata conformemente la denominazione del corrispondente capitolo 2054 dello statuto di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 gennaio 1973.

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1973, n. 4.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, concernente, tra l'altro, provvidenze per l'edilizia e per le infrastrutture scolastiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 18 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, viene inserito il seguente comma:

« Fino all'importo massimo di lire 112,7 milioni del predetto limite d'impegno, i contributi potranno essere destinati ad integrare il finanziamento del piano quinquennale di opere di cui all'articolo 1 della presente legge, per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di edifici e, ove necessario, di palestre e di impianti sportivi e di ogni altra infrastruttura, destinati alle scuole dell'obbligo, comprese quelle finanziabili con la legge regionale 25 agosto 1971, n. 42 ».

Art. 2.

In relazione al disposto dell'articolo precedente, la denominazione del capitolo 537 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 viene così modificata:

« Contributi annui costanti a favore di province, comuni e altri enti, per la costruzione, la sistemazione, lo ampliamento, il completamento, l'arredamento e l'attrezzatura di edifici destinati a case, mense, posti di ristoro, di studio e ricreazione per studenti nonchè, limitatamente all'importo di lire 112,7 milioni del limite di impegno previsto dall'articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, per l'integrazione dei finanziamenti del piano quinquennale per le scuole dell'obbligo, secondo il disposto dell'articolo 1 della precitata legge, ivi comprese le relative infrastrutture ».

Analoga modifica di denominazione viene conseguentemente apportata anche al corrispondente capitolo 5203 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 gennaio 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1973, n. 5.

Convalidazione del decreto del Presidente della giunta regionale 28 settembre 1972, n. 153, relativo al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 18 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato l'unito decreto del Presidente della giunta regionale 28 settembre 1972, n. 153, emanato ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 1972, n. 2, concernente il prelevamento di lire 100 milioni dal capitolo 447 — « fondo di riserva per le spese impreviste » — dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 gennaio 1973

BERZANTI

(1197)

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1973, n. 6.

Rifinanziamento del capo VI della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, concernente interventi particolari per la promozione del diritto allo studio: provvedimenti per la scuola a tempo pieno.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per le finalità previste dal Capo VI della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1973, un ulteriore limite d'impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992.

L'onere di lire 100 milioni, relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1973, fa carico al capitolo 5153 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento di lire 120 milioni viene elevato a lire 220 milioni, mediante prelevamento di

lire 50 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 8 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo) ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante prelevamento di lire 50 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1973 (Rubrica n. 8 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa annua di lire 100 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1992, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte al maggiore onere di lire 50 milioni con la cessazione, per pari importo, della spesa autorizzata dalla legge regionale 16 giugno 1971, n. 21, fino all'esercizio 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 19 gennaio 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1973, n. **7**.

Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, relativa all'istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* **4** *del* 23 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento di lire 1 miliardo e 340 milioni autorizzato con l'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, sul capitolo 95 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, eventualmente non impegnato nell'esercizio medesimo, potrà essere utilizzato anche nell'esercizio finanziario 1973.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 gennaio 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1973, n. **8**.

Modificazione del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, concernente « Norme sul personale dell'Azienda delle foreste della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1966, n. 7 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* **4** *del* 23 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, è sostituito dal seguente:

« Gli ispettori forestali e l'Azienda delle foreste della Regione hanno facoltà di assumere, con contratto di diritto privato e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati per l'esecuzione in amministrazione diretta di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, di varie opere di miglioria boschiva, di assestamento, di valorizzazione naturalistica, di difesa fitopatologica, nonchè di lavori per la coltivazione dei vivai forestali e per l'utilizzazione in economia dei prodotti del demanio forestale, il personale necessario secondo le modalità previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 gennaio 1973

BERZANTI

(1198)

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1973, n. **9**.

Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi previsti dalle leggi regionali 18 agosto 1966, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni « Recupero sociale dei minorati psichici e fisici » e 7 marzo 1968, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni « Provvedimenti per lo sviluppo dei servizi sanitari delle istituzioni per la assistenza psichiatrica e di igiene mentale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione delle sovvenzioni di cui alla legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, modificata dalle leggi regionali 28 luglio 1969, n. 22, e 18 luglio 1972, n. 31, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1973, l'ulteriore spesa di lire 250 milioni.

Art. 2.

Le domande di concessione delle sovvenzioni di cui al precedente art. 1 dovranno essere presentate entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro il limite di spesa di lire 250 milioni, autorizzato con il medesimo art. 1, le sovvenzioni potranno essere utilizzate, in via eccezionale, in deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, anche per il programma degli interventi da realizzare durante l'anno 1973

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, modificata dalla legge regionale 3 agosto 1971, n. 32, è autorizzata, per l'esercizio 1973, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni.

Art. 4.

Il programma degli interventi da attuare in applicazione del precedente art. 3 è approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'igiene e alla sanità il quale disporrà con proprio decreto la concessione delle sovvenzioni e le modalità di erogazione.

Entro il limite di spesa di lire 500 milioni, autorizzato con il medesimo art. 3, le sovvenzioni possono, in via del tutto eccezionale ed in casi di comprovata necessità, essere concesse anche per il potenziamento dei servizi psichiatrici degli enti ospedalieri.

Art. 5

La spesa di lire 250 milioni autorizzata con l'art. 1 della presente legge fa carico al capitolo 1354 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, il cui stanziamento viene elevato da lire 600 milioni a lire 850 milioni.

La spesa di lire 500 milioni autorizzata con l'art. 3 della presente legge fa carico al capitolo 1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, il cui stanziamento di lire 300 milioni viene elevato a lire 800 milioni.

Alla complessiva spesa di lire 750 milioni si fa fronte mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1971, con l'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 1972, n. 59.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 gennaio 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1973, n. **10**.

Sottoscrizione di nuove azioni delle società finanziarie regionali Friuli-Venezia Giulia « Friulia S.p.a. » e Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo « Friulia - Lis S.p.a. ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia S.p.a. », mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell'importo di lire 2 miliardi.

La stessa amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Società per azioni - Friulia-Lis S.p.a. » fino alla concorrenza dell'importo di lire 600 milioni.

I modi ed i tempi di attuazione di quanto previsto nei precedenti commi saranno stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 2.

A seguito della sottoscrizione di azioni della « Friulia-Lis S.p.a. » prevista dal secondo comma dell'articolo precedente:

a) il bilancio di esercizio di detta società, corredato dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, dovrà dalla giunta regionale essere comunicato al consiglio regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione prevista dall'art. 2435 del codice civile;

b) il comitato interassessoriale, istituito con l'art. 3-*bis* dalla legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, come modificato dalla legge regionale 10 agosto 1970, n. 35, integrato con la partecipazione dell'assessore all'industria e commercio, eserciterà la verifica che l'attività di detta società si svolga nel quadro della politica di programmazione regionale.

L'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le modifiche allo statuto della « Friulia-Lis S.p.a. » eventualmente occorrenti per rendere possibile quanto previsto al comma precedente.

Art. 3.

Per gli scopi della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, sono istituiti, al titolo II, sezione V, rubrica n. 3, categoria XII, i seguenti capitoli:

cap. 6003 con la denominazione: « Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia S.p.a. » e con lo stanziamento di lire 2 miliardi;

cap. 6004 con la denominazione: « Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Società per azioni - Friulia-Lis S.p.a. » e con lo stanziamento di lire 600 milioni.

Alla spesa complessiva di lire 2.600 milioni, prevista dalla presente legge, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1971 con l'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 1972, n. 59.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 29 gennaio 1973

BERZANTI

(1662)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.